NOVITA' NORMATIVE

Un ente non commerciale può porre in essere attività istituzionali (quelle rese in conformità e per il conseguimento delle finalità sociali e previste dallo statuto e dall'atto costitutivo) ed attività commerciali da contabilizzare separatamente.

Si riportano le principali modifiche normative distinguendo quelle inerenti la fiscalità delle attività istituzionali da quelle relative ad attività commerciali.

NOVITA' FISCALI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Associazioni che realizzano o partecipano a manifestazioni di interesse storico

La Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto che dal 1° gennaio 2007 le associazioni che realizzano o partecipano a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, siano esenti da Ires e dagli obblighi contabili relativi.

Ciò è stabilito con decreto 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2007.

Le associazioni devono inviare all'Agenzia delle Entrate la domanda per essere inserite nell'elenco dei beneficiari dell'esenzione Ires, utilizzando il modello approvato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Oltre all'esenzione Ires per le associazioni inserite nell'elenco è previsto che le persone fisiche che gestiscono le attività dell'associazione senza fine di lucro sono esonerate dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Inoltre le prestazioni e le erogazioni in denaro offerte a tali associazioni da persone fisiche sono considerate liberalità ai fini delle imposte sui redditi.

Attività di beneficenza

Il d.l. n. 185 del 2008 (decreto "anticrisi") ha inserito un nuovo comma - 2-bis - nell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con il quale rientrano nel concetto di "attività di beneficenza" anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patri-

moniale o da donazioni appositamente raccolte - ad esempio - attraverso campagne a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) del medesimo decreto, finalizzati alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Tale attività si aggiunge a quella, già prevista nella norma, consistente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti.

Associazione nazionale e sezioni locali

Se tra l'associazione nazionale e le sezioni locali vi è una relazione di tipo organico e quindi di stretta dipendenza il soggetto fiscalmente rilevante è la prima, che dovrà adempiere a tutti gli obblighi tributari.

L'analisi della sussistenza dell'autonoma soggettività tributaria degli enti periferici dovrà concentrarsi innanzitutto sullo statuto dell'ente, che contiene le eventuali decisioni in merito a frazionamenti patrimoniali e vincoli di dipendenza delle sezioni. Nelle ipotesi di marcata autonomia - sotto i profili patrimoniale, amministrativo, gestionale e contabile - delle sezioni locali, anche dal punto di vista fiscale esse assumono un'autonoma soggettività, e quindi si possono iscrivere autonomamente all'Anagrafe delle Onlus.

Ciò anche qualora l'associazione nazionale mantenga un potere di indirizzo, coordinamento e controllo.

Enti che perseguono fini di religione o di culto

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 22 maggio 2007 ha chiarito alcuni aspetti sul trattamento fiscale degli enti che perseguono fini di religione o di culto costituiti ed approvati dall'autorità ecclesiastica.

Detti enti possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili dallo Stato ed a seguito del riconoscimento, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche, secondo le modalità previste dal DPR 7 dicembre 2000, n. 631.

Possono assumere la qualifica di Onlus di diritto, ma soltanto limitatamente alle attività svolte nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, purché siano tenute separatamente

le scritture contabili (di cui all'art. 20-bis del DPR n. 600 del 29 settembre 1973).

NOVITA' FISCALI PER L'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA

IRES

In materia di **fabbricati strumentali**, il d.l. 262/2006 (convertito dalla legge 286/2006) stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo degli stessi deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. E' inoltre previsto che il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggiore valore tra quello esposto in bilancio dell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo stesso.

Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.

Tale decreto, ha, inoltre, previsto che tutto ciò si applica, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.

Deduzioni extracontabili

Il comma 47 dell'art. 37, modificando l'art. 109, comma 4, del Tuir, ha previsto che il meccanismo delle deduzioni extracontabili di cui all'art. 109 citato può essere utilizzato anche per le spese relative a studi e ricerche di sviluppo; tale disposizione si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data del 4/7/2006.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

In relazione alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la legge finanziaria per il 2007 ha abrogato il comma 5 dell'art. 93 del Tuir. Conseguentemente, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'eser-

cizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, non possono più applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito.

La disposizione si applica dal 1° gennaio 2007, con riferimento alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Modificato l'art. 54 del Tuir

Concorrono a formare il reddito professionale anche le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007-2009.

Tuttavia, le minusvalenze non sono deducibili qualora i beni strumentali vengano destinati al consumo personale o familiare o per finalità estranee all'arte o professione.

Divengono deducibili anche le quote annue di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria per immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione.

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili.

Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio professionale, se non portate direttamente ad incremento del costo dei beni, diventano deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili esistenti all'inizio dell'esercizio, rinviando la deduzione dell'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Con riferimento agli automezzi (art. 164, comma 1, lettera b) del Tuir), la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal primo gennaio 2007 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con il citato decreto ministeriale.

Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici

Viene introdotta una detrazione d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della legge finanziaria e definiti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, il quale riporta in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell'intervento.

Le suddette agevolazioni sono state ulteriormente disciplinate dall'art. 1, commi 20 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

I commi 358 e 359 hanno previsto ulteriori detrazioni dall'imposta lorda per una quota pari ciascuno al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 rispettivamente:

- per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica;

- per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter).

Si può usufruire delle suddette detrazioni esclusivamente in un'unica rata.

Le suddette detrazioni sono state ulteriormente disciplinate dall'art. 1, commi 20 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

Attività agricola ed agroalimentare

Per le imprese agricole ed agroalimentari viene esclusa dalla base imponibile del reddito di impresa il 25% del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati nei mercati esteri nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 e nei due successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

Fruiscono delle menzionate agevolazioni anche le imprese in attività alla data del 1° gennaio 2007, anche se hanno iniziato l'attività da meno di tre anni.

Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del d.lgs. 228/2001, in alternativa alla citata esclusione dalla base imponibile ai fini Ires, possono usufruire di un credito di imposta pari ad un terzo dei suddetti benefici fiscali.

Immobili locati (sospensione legale dell'esecuzione di sfratto)

L'art. 2 della legge n. 9 del 8/2/2007, ha previsto, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, comma 1, della citata legge, che il relativo reddito dei fabbricati di cui all'art. 90 del Tuir non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata di sospensione legale dell'esecuzione di sfratto, con un massimo di otto mesi.

Auto

L'art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del Tuir ha subito importanti modifiche della percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli di soggetti esercenti arti, professioni e attività d'impresa.

In particolare:

- per le autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i ciclomotori e motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa si assume, ai fini della deducibilità, il 40% delle spese e degli altri componenti negativi ad essi riferibili;

- per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio resta inalterata la misura dell'80%;

- per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggiore parte del periodo d'imposta, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi è ora ammessa nella misura del 90%.

Le disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.

Sono state inoltre previste nuove o maggiori percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006.

Il decreto legge n. 81, convertito dalla legge 127/2007 all'articolo 15-bis, ha reintrodotto, per le imprese, la parziale deducibilità del costo delle autovetture non strumentali mentre per i professionisti la percentuale di deducibilità è stata aumentata.

Più precisamente:

- *relativamente alle imprese*

  per il 2006 viene riconosciuta una deducibilità nel limite del 20%;

- *relativamente ai professionisti*

  per il 2006 viene riconosciuta una deducibilità aumentata al 30% (dal 25%).

I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto alla disciplina previgente, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.

Pertanto non sarà necessario rielaborare il modello Unico 2007 redditi 2006 ma imputare la quota non dedotta nel 2006 al periodo d'imposta 2007 e tenere conto di questa maggiore deduzione già al momento del versamento del secondo o unico acconto del 2007.

Elenchi clienti e fornitori per enti no profit, associazioni ed Onlus

L'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare (3 ottobre 2007, n. 53) con la quale chiarisce il contenuto, le modalità di compilazione e i termini per gli elenchi clienti e fornitori, che devono essere inviati entro il prossimo 15 ottobre.

Sono esonerati "a regime" dall'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori:

- i contribuenti minimi in franchigia di cui all'art. 32-bis, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Provvedimento Agenzia Entrate 20 dicembre 2006);

- lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, cioè diverse da quelle previste dall'art. 4 del citato DPR n. 633 del 1972;

- gli organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro, fermo restando l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle attività commerciali ed agricole effettuate, ancorché in via residuale.

  Sono esonerati per il solo 2006 (art. 15, comma 3-ter, d.l. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127), con riferimento a tutte le attività esercitate:

  1. i soggetti in regime di contabilità semplificata (artt. 18 e 19, DPR 29 settembre 1973, n. 600), vale a dire le imprese "minori", che nell'anno 2005 avevano conseguito ricavi non superiori a 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o non superiori a 516.456,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività), e gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall'eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria;
  2. gli enti non commerciali, soggetti Ires, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali si applica il richiamato art. 18;
  3. associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte negli appositi registri: sono esonerate le associazioni sia riconosciute che non riconosciute;
  4. organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri;
  5. Onlus.

Il Trust

Il trust è istituto tipico della common law e si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente e trustee. Il disponente trasferisce taluni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

Spesso i trustee sono società che hanno quale oggetto sociale la gestione dei patrimoni.

La finanziaria 2007 ha introdotto una nuova normativa per i trust residenti nel territorio dello Stato: sia che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali viene stabilita l'appartenenza del trust ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

Il trust deve adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti Ires, a cominciare dalla presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, nei modi e nei tempi stabiliti per tali soggetti. Inoltre, il trust residente si deve necessariamente dotare di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita Iva. Inoltre, il trust deve adempiere anche agli obblighi relativi all'Irap.

Quadro EC

Fino alla riforma del diritto societario e quindi sino al 31 dicembre 2003 la normativa tributaria subordinava la detraibilità dei componenti negativi di reddito alla preventiva imputazione degli stessi al conto economico, come consentito dall'originario articolo 2426 del codice civile.

Tale situazione costringeva ad "inquinare" il bilancio di esercizio di poste e valori che traevano origine solo da mere considerazioni di opportunità fiscale.

Con la riforma del diritto societario del 2003 il legislatore ha voluto ripristinare la funzione propria del bilancio quale strumento per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio. Conseguentemente sono stati modificati l'articolo 2426 del codice civile e l'articolo 109 del Tuir.

Si è comunque individuata una modalità per proseguire a fare valere, solo ai fini fiscali, costi, oneri ed accantonamenti non più imputati al conto economico. Viene quindi previsto che, laddove alcuni componenti negativi

non siano imputabili a conto economico, la detrazione ai fini fiscali permane se opportunamente indicata in uno specifico prospetto della dichiarazione (quadro EC).

La compilazione del quadro consente anche di rilevare le cosiddette imposte differite, in quanto le minori imposte versate per effetto della differenza tra il risultato dell'esercizio e l'imponibile fiscale devono essere iscritte nello stato patrimoniale in un "fondo imposte differite". Simmetricamente quando il risultato civilistico risulta inferiore a quello fiscale, le maggiori imposte genereranno una diminuzione del fondo medesimo.

Nelle ultime due colonne del quadro EC trovano manifestazione i valori civilistici e fiscali di alcuni importanti aggregati contabili. Quando si ha una divergenza, se una società distribuisce utili ai soci, deve verificare se a patrimonio netto sono state lasciate riserve per un importo (c.d. vincolo delle riserve) tale da coprire la differenza tra i valori civilistici e fiscali.

Con Unico 2008 è stata introdotta la possibilità di affrancarsi dal vincolo delle riserve, pagando un 1% sull'importo del disallineamento come evidenziato nell'ultimo campo del quadro EC. Nel rigo RQ20 si indicheranno i valori dell'imposta sostitutiva.

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2008 il quadro EC non potrà più essere utilizzato per indicare "eccedenze di periodo", potendosi verificare soltanto il riassorbimento delle eccedenze pregresse generate fino al 31.12.2007.

In alternativa al riallineamento "naturale" delle eccedenze dedotte è prevista la possibilità, con una disposizione transitoria, di riallineamento istantaneo dei valori civili e fiscali dei beni mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento comporta il venir meno dell'obbligo di compilazione del quadro EC per la gestione dei disallineamenti, nonché la conseguenza di dedurre nuovamente il costo dei beni oggetto di riallineamento.

La legge 244/2007 consente ai contribuenti di assoggettare le residue deduzioni extracontabili a imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, con le aliquote indicate nella seguente tabella.

Importi	Percentuale
Importi fino a €5.000.000,00	12%
Parte compresa tra €5.000.001,00 ed €10.000.000,00	14%
Parte eccedente €10.000.000,00	16%

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali (30%-40%-30%), entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

La circolare n. 50/E/2008 ha chiarito che è possibile avvalersi del pagamento nei trenta giorni successivi dalla scadenza maggiorando l'importo dello 0,40%.

Non è invece consentito suddividere ulteriormente il pagamento applicando la rateazione mensile prevista per il pagamento le imposte risultanti dal modello Unico. L'opzione per l'affrancamento si esercita con il versamento della prima rata dell'imposta.

Se dopo l'affrancamento entro 4 anni viene ceduto il cespite affrancato la plusvalenza è calcolata senza l'affrancamento e quanto pagato per l'affrancamento possono essere scomputati dall'Ires in cui è avvenuta la cessione.

IRAP

Cuneo fiscale

Ai fini Irap sono state introdotte nuove deduzioni per il datore di lavoro che sostiene costi legati all'impiego del personale dipendente.

Quale regola generale, i costi relativi al personale dipendente sono indeducibili, tuttavia nell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 sono previste numerose eccezioni, di cui tra le principali:

- i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro;

- per tutti i soggetti passivi, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni e delle amministrazioni degli organi costituzionali e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo;

- per i soggetti passivi - ad esclusione delle pubbliche amministrazioni - con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori a 400.000 euro, di un importo pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta, fino ad un massimo di 5 dipendenti;

- per gli incrementi occupazionali, rispetto alla base occupazione del 2004, intervenuti nei periodi d'imposta 2005-2006 e 2007 un importo pari al costo del lavoro del neo assunto con un limite massimo di 20.000 euro e l'incremento complessivo del costo del lavoro.

La legge finanziaria per il 2007 (l. 296/06) ha modificato l'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, introducendo ulteriori deduzioni, tese a ridurre il cosiddetto "cuneo fiscale" o cuneo contributivo, consistente nella differenza tra il costo del lavoro sostenuto dall'impresa e la retribuzione netta che resta a disposizione del lavoratore.

In particolare, viene riconosciuta la deduzione nella misura del 50% a partire dal mese di febbraio 2007 e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, dei seguenti valori:

- un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nel periodo di imposta;

- l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti con rapporto a tempo indeterminato.

Tale deduzione è innalzata sino ad un importo di 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.

Le nuove deduzioni Irap risultano alternative con altre disposizioni già tese a ridurre l'impatto del costo del lavoro nel calcolo della base imponibile Irap, come chiaramente stabilito dal nuovo comma 4-septies inserito nell'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997.

Considerata la formulazione letterale del comma 4-septies la verifica della convenienza ad applicare le nuove deduzioni ovvero quelle sopra indicate andrà a effettuata in relazione a ciascun dipendente in forza purché, ovviamente, ricorrano le condizioni di applicabilità a delle deduzioni stesse.

Deduzione per nuove assunzioni di lavoratrici donne

La legge finanziaria 2007 ha introdotto novità in tema di incremento occupazionale femminile, aggiungendo il comma 4-sexies all'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997. Se il datore di lavoro assume delle donne che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato secondo il Regolamento CE 2204/2002, può fruire di una deduzione maggiore rispetto a quella base (cioè la deduzione spettante per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ogni lavoratore dipendente assunto e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale).

Il Regolamento CE 2204/2002 definisce lavoratore svantaggiato qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro, tra cui "qualsiasi donna di un'area geografica NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti".

La deduzione base spettante per l'assunzione di lavoratrici è moltiplicata per sette volte se le assunzioni sono effettuate in aree ammissibili alla deroga sugli aiuti di stato ai sensi dell'art. 87, comma 3, lett. a), del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, cioè nelle aree ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione; mentre la deduzione base è aumentata per cinque volte se l'assunzione delle

lavoratrici avviene in aree ammissibili alla deroga sugli aiuti di stato ai sensi dell'art. 87, comma 3, lett. c), del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, cioè se si tratta di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

Tale agevolazione è fruibile a decorrere dal primo gennaio 2007.

IVA

Auto

Il regime Iva delle autovetture è stato di continuo modificato nel corso del triennio 2006 - 2008, creando dubbi e complesse problematiche applicative a imprese e professionisti.

Modifiche sostanziali sono state introdotte sia a seguito della sentenza 14 settembre 2006 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.19, bis1 DPR 633/72 relativa all'indetraibilità delle spese concernenti le autovetture, sia per effetto del provvedimento del 27 giugno 2007 n. 2007/441/CE con il quale la UE ha accordato all'Italia la facoltà di introdurre un regime di detraibilità forfetaria dell'imposta relativa all'acquisto di detti veicoli.

I provvedimenti e gli atti, comunitari e nazionali, hanno delineato un quadro normativo in base al quale si individuano tre segmenti temporali:

1. acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006;
2. percentuale di detrazione per gli acquisti effettuati tra il 14 settembre 2006 e il 27 giugno 2007;
3. acquisti effettuati dopo il 27 giugno 2007.

DETRAIBILITÀ IVA - PER TIPOLOGIA DI SPESA

Operazione	Regime ante 14/9/2006	Regime dal 14/9/2006 al 26 giugno 2007	Regime dal 26 giugno 2007
Acquisto (anche mediante leasing o noleggio)	15%	Detraibilità senza limiti specifici da verificare rispetto al principio di inerenza di cui all'art. 19 del DPR 633/72	40%
Altre prestazioni di servizio (manutenzioni, riparazioni ecc.)	0%	Detraibilità senza limiti specifici da verificare rispetto al principio di inerenza di cui all'art. 19 del DPR 633/72	40%
Acquisto di lubrificanti e carburanti	0%	Detraibilità senza limiti specifici da verificare rispetto al principio di inerenza di cui all'art. 19 del DPR 633/72	40%

Divaricazione tra l'Iva e le imposte sul reddito

La legge finanziaria 2008 introduce la nozione di "veicoli stradali a motore" come i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa complessiva autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore individuata dal terzo periodo della lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto Iva prescinde, quindi, dalla loro classificazione in sede di immatricolazione.

Estensione dell'inversione contabile

Il comma 44, dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha modificato l'art. 17, sesto comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, estendendo il

regime Iva dell'inversione contabile anche a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile.

In particolare, detto regime "si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Quindi tale regime si può applicare al ricorrere dei seguenti presupposti:

1. esistenza di un rapporto di subappalto. Il regime si applica alle prestazioni rese da un soggetto subappaltatore nei confronti di un altro soggetto che a sua volta si pone quale appaltatore principale o subappaltatore;

2. appartenenza di entrambi i soggetti del rapporto al comparto dell'edilizia. Le attività svolte dai soggetti del rapporto sono quelle elencate nella sezione F ("Costruzioni") della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004.

Al ricorrere dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, per le prestazioni di servizi rese nel settore edile dal subappaltatore, il committente è tenuto ad integrare, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, la fattura emessa nei sui confronti senza addebito d'imposta dal subappaltatore medesimo, ai sensi del citato art. 17, comma 6, del DPR 633/1972.

Convegni, congressi

L'articolo 1, comma 304 della Finanziaria 2007 ha dato la possibilità di detrarre l'Iva sulle prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento.

La norma stabilisce per il 2007 una detrazione ridotta al 50%, mentre dal 1° gennaio 2008 sarà consentita una detrazione integrale del 100 per cento.

Prestazioni socio-sanitarie, educative in favore di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici e minori

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 151 del 5 luglio 2007 ha fornito chiarimenti proprio in questa materia.

Le prestazioni socio-sanitarie, educative - comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili - ovunque rese, in favore di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, nonché minori - anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza - rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di appalti o convenzioni, sono soggette a Iva con l'aliquota del 4% (n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Per l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta, tuttavia, si deve trattare di prestazioni: socio-sanitarie, educative - come quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili - rese nei confronti dei soggetti sopra indicati.

Fatta questa premessa, l'amministrazione ha dedotto, per esempio, che i servizi di lavanderia, anche se forniti ad aziende sanitarie, nidi, materne e strutture simili da una cooperativa, non soddisfano le condizioni descritte.